I Tumori di origine professionale:
indicazioni per la prevenzione sanitaria nei
luoghi di lavoro del rischio lavorativo
cancerogeno e per il riconoscimento come
"malattie lavoro correlate"

FRANCESCO MARTIRE

NORMATIVA di riferimento

Titolo IX , Capo I e Capo II – D.L.vo 81/2008

CAPO I - Agenti chimici – Art. 221

- 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici *presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa* che comporti la presenza di agenti chimici.
- 2. ... Omiss ...

CAPO II - Agenti cancerogeni e mutageni - Art. 233

1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Definizioni

Titolo IX , Capo II – D.L.vo 81/2008 Agenti cancerogeni e mutageni - Art. 234

Agente cancerogeno e mutageno:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene (o mutageno) 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene (o mutagene) 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni.

Inoltre, per agente cancerogeno:

una **sostanza**, un **preparato** o un **processo** di cui all'allegato **XLII**, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato **XLII**.

Definizioni

Titolo IX, Capo I – D.L.vo 81/2008 SOSTANZE PERICOLOSE Art. 222

Agenti chimici pericolosi:

- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
- 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) OMISS
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Sanzioni per il M C art. 58 e oggetto della valutazione dei rischi art. 28

Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:

Omiss . . .

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l)

La valutazione dei rischi

Premessa: l'art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08 prevede una procedura standardizzata (autocertificazione) per le aziende fino a 10 lavoratori, in attesa di un decreto interministeriale che indichi al datore di lavoro come procedere: tale possibilità non si applica ai rischi importanti e bisogna anche tenere presente che, con la promulgazione delle presenti disposizioni, non è stato abrogato il Decreto 5 dicembre 1996 che si riferisce alle "procedure standardizzate per gli adempimenti documentali inerenti la valutazione dei rischi sul lavoro delle piccole e medie aziende".

Oggetto della Valutazione dei Rischi - art. 28

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione dei nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D.L.vo 81/08.

Valutazione del rischio CANCEROGENO E MUTAGENO

La normativa sugli agenti cancerogeni e mutageni presenta alcune differenze sostanziali dalla normativa sugli agenti chimici

In primo luogo la norma è improntata al principio che *l'agente cancerogeno può* essere utilizzato solo <u>se non è possibile la sua sostituzione</u> con un'altra sostanza o preparato che non sia cancerogeno per l'uomo.

Di conseguenza <u>non esiste</u> nel caso dei cancerogeni il criterio del rischio "irrilevante".

Quando si utilizza un agente cancerogeno <u>tutte le misure di prevenzione</u> previste dalle norme (ivi compresa la sorveglianza sanitaria) <u>vanno sempre applicate</u>.

La valutazione delle esposizioni <u>non può avvenire solo a posteriori</u>, a produzione già avviata, ma deve essere prevista in occasione del progetto di un nuovo impianto o di una ristrutturazione, l'avvio o la ripresa della produzione sono ammissibili quando è possibile accertare e documentare l'aderenza alle buone tecniche e la minimizzazione degli esposti oltre che dell'esposizione.

Valutazione del rischio CANCEROGENO E MUTAGENO (ad integrazione obbligatoria del DVR)

- 1. Le **motivazioni** per le quali non è possibile eliminare l'impiego dell'agente cancerogeno;
- 2. le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni, o i processi industriali di cui all' allegato XLII.
- 3. i quantitativi, le concentrazioni e le caratteristiche chimiche delle sostanze o preparati cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- 4. tutti i possibili modi di assorbimento e di esposizione, compreso l'assorbimento cutaneo, che può essere valutato con tecniche specifiche e utilizzando indicatori biologici di esposizione.
- 5. il **numero dei lavoratori esposti *** o **potenzialmente esposti **** ad agenti cancerogeni;
- 6. l'esposizione dei suddetti lavoratori (ove nota) e il grado della stessa;
- 7. le **misure preventive e protettive** applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati.
- * I Lavoratori esposti sono coloro per i quali il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale.
- ** I lavoratori potenzialmente esposti sono quelli il cui valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni può risultare superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici.

Recente definizione di Malattia Professionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Finalmente una campagna informativa come si deve. E' così quella per la prevenzione delle malattie professionali lanciata ai primi di giugno 2012 dai *ministeri del Lavoro e della Salute*, dalle *Regioni* e dall'*Inail*, su richiesta delle *Parti Sociali*, impostata su un seria analisi del problema affrontato.

Si afferma innanzi tutto che le malattie professionali sono "pericolose e spesso sottovalutate".

Si esprime una definizione: "qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa"

Definizione di Malattia Professionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si riconosce che dare una definizione di malattia professionale presenta diversi livelli di specificità a seconda dei contesti: preventivo, assicurativo, epidemiologico.

Si riconosce, quindi, alla malattia da lavoro un profilo che travalica quello meramente giurisprudenziale, tuttora basato su una visione meramente assicurativa

Il nesso di causa nella malattia professionale

E' dunque "*la causalità lavorativa*" che connota la malattia professionale e, in tal caso, interviene il primo requisito ossia la necessaria attinenza scientifica con l'esposizione cronica ad una noxa professionale patogena che sia dovuta alla *tipologia del lavoro svolto*; alle caratteristiche della specifica attività professionale (posture incongrue; ripetitività di alcune azioni; carichi eccessivi di alcuni distretti anatomici; ecc.); all'esposizione cronica agli agenti patogeni (agenti fisici – chimici – biologici) o a condizioni di costrittività organizzative (stress; turnazioni notturne ricorrenti; carichi di lavoro eccessivi; ritmi di lavoro; ecc.) o di grave e cronico disagio dell'adattamento al lavoro (azioni mobbizzanti).

Il nesso di causa nella malattia professionale

La diagnosi di M.P. è ulteriormente complicata dall'esistenza dei "fattori concorrenti esogeni acquisiti", costituiti da eventuali *pre esistenze* patologiche funzionali, e dalle abitudini di vita, specie quelle alimentari e quelle voluttuarie, e dai fattori ambientali extralavorativi sempre più importanti in relazione all'inquinamento dovuto all'attività umana nel suo complesso.

Il nesso di causa nella malattia professionale

Il nesso di causa di malattia professionale è ormai sempre più caratterizzato dalla concorrenza multifattoriale di vari fattori causali, endogeni ed esogeni, extralavorativi.

La suddetta concezione ramazziniana della tecnopatia, non ha subito trovato accoglienza nella legislazione di tutela assicurativa sociale, ma ha dovuto compiere un percorso molto lento, in tappe successive che hanno occupato quasi un secolo e che ci conducono allo stato attuale in cui si accoglie il principio della concausalità professionale determinante lo sviluppo della patologia.

CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro, sentenza n. 358 depositata il **9 gennaio 2013** INAIL (avv.ti La Peccerella e Romeo) c. LF (avv. Assennato)

MALATTIE PROFESSIONALI tabellate – malattie di origine multifattoriale Presunzione di eziologia professionale della patologia - Prova contraria - Onere dell'I.N.A.I.L.

Ci si uniforma <u>all'orientamento più favorevole per gli assicurati</u> – quanto a prova dell'origine professionale della malattia - il criterio presuntivo ove il lavoratore fornisca la prova che la malattia, manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, sia astrattamente compresa fra quelle tabellate (nel caso di specie, lavoro svolto da montatore collaudatore affetto da ipoacusia), rimanendo a carico dell'I.N.A.I.L. l'onere di provare una diversa patogenesi della malattia stessa e cioè che essa sia stata originata da un fattore diverso da quelli connessi al lavoro - La Corte non ha ritenuto indispensabile che essa presenti una tipicità clinica per l'ammissione al regime agevolato della prova presuntiva affermando che basta la riconducibilità in astratto della forma morbosa a quella tabellata.

CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro, sentenza n. 358 depositata il **9 gennaio 2013** INAIL (avv.ti La Peccerella e Romeo) c. LF (avv. Assennato)

MALATTIE PROFESSIONALI tabellate – malattie di origine multifattoriale Presunzione di eziologia professionale della patologia - Prova contraria - Onere dell'I.N.A.I.L.

Ci si uniforma <u>all'orientamento più favorevole per gli assicurati</u> – quanto a prova dell'origine professionale della malattia - il criterio presuntivo ove il lavoratore fornisca la prova che la malattia, manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, sia astrattamente compresa fra quelle tabellate (nel caso di specie, lavoro svolto da montatore collaudatore affetto da ipoacusia), rimanendo a carico dell'I.N.A.I.L. l'onere di provare una diversa patogenesi della malattia stessa e cioè che essa sia stata originata da un fattore diverso da quelli connessi al lavoro - La Corte non ha ritenuto indispensabile che essa presenti una tipicità clinica per l'ammissione al regime agevolato della prova presuntiva affermando che basta la riconducibilità in astratto della forma morbosa a quella tabellata.

Nuova Etichettatura delle sostanze pericolose

Il nuovo sistema di classificazione delle sostanze

L'etichettatura è certamente il modo più semplice, immediato ed intuitivo per riconoscere le sostanze pericolose utilizzate e le loro proprietà.

Negli ultimi anni le norme di classificazione ed etichettatura delle sostanze e preparati (miscele) pericolose si sono modificate giungendo al recepimento di due regolamenti europei il CLP e il REACH.

Questi testi nascono dall'esigenza di rendere agevole all'utilizzatore dei prodotti chimici ed alle figure della prevenzione che devono effettuare la valutazione del rischio chimico e cancerogeno, il riconoscimento delle sostanze pericolose attraverso un manuale che descriva i rischi, le etichette, la simbologia preesistente e nuova e riporti la conversione di classificazione tra il sistema preesistente (direttiva 67/548/ CEE) e il nuovo (CLP).

Il regolamento L C P

Il Regolamento 1272 / 2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging) riguarda la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

Il Regolamento è stato pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008 ed <u>è entrato in vigore il 20 gennaio 2009</u> con un <u>periodo transitorio dal 1 dicembre 2010 al 1 giugno 2015</u>.

Il regolamento completa ed integra, in maniera complementare, il precedente regolamento **REACH** (1907 / 2006) che si occupa di *registrazione, valutazione ed autorizzazione* delle sostanze chimiche.

Elenco delle indicazioni di pericolo (nuova classificazione)

- H340 Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. (R46)
- H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. (R68)
- H350 Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. (R45)
- H350i Può provocare il cancro se inalato. (R49)
- H351 Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. (R40)

Classificazione CE (ormai vecchia)

Secondo la classificazione della CE (direttiva 93/72/CEE) le **sostanze mutagene** sono divise in 2 categorie:

Categoria 1

Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutagenici sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi mutageniche per l'uomo. Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di:

- adeguati studi su animali;
- altre informazioni rilevanti.

le sostanze ed i preparati mutageni delle categorie 1 e 2 devono essere contraddistinte con la frase di rischio **R46** "può provocare alterazioni genetiche ereditarie".

Classificazione CE (ormai vecchia)

Secondo la classificazione della CE (direttiva 93/72/CEE) le <u>sostanze</u> cancerogene sono suddivise in 3 categorie:

Categoria 1

Sostanze note per gli **effetti cancerogeni sull'uomo**. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e lo sviluppo dei tumori.

Categoria 2

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:

- adeguati studi a lungo termine effettuati su animali;
- altre informazioni specifiche.

Categoria 3

Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni, sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione completa. Alcune prove ottenute da opportuni studi su animali, non bastano però per classificare la sostanza nella categoria 2.

Le sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 devono essere contraddistinte con la **sigla R45** "può provocare il cancro", o **R49** "può provocare il cancro per inalazione", mentre quelle della categoria 3 devono essere contraddistinte con la sigla **R40** "possibilità di effetti cancerogeni"

Classificazione IARC

La *International Agency for Research on Cancer* individua 5 categorie di cancerogenesi così suddivise:

<u>Gruppo 1</u> - Questa categoria è riservata alle sostanze con sufficiente evidenza di cancerogenicità per l'uomo (<u>Categoria 1 CE</u>).

Gruppo 2:

Sottogruppo 2A - "Probabili cancerogeni umani" - Questa categoria è riservata alle sostanze con limitata evidenza di cancerogenicità per l'uomo e sufficiente evidenza per gli animali (Categoria 2 CE).

Sottogruppo 2B - "Sospetti cancerogeni umani" - Questo sottogruppo è usato per le sostanze con limitata evidenza per l'uomo in assenza di sufficiente evidenza per gli animali o per quelle con sufficiente evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o mancanza di dati per l'uomo (*Categoria 3 CE*).

<u>Gruppo 3</u> - "Sostanze **non classificabili per la cancerogenicità per l'uomo**" - In questo gruppo vengono inserite le sostanze che non rientrano in nessun'altra categoria prevista.

<u>Gruppo 4</u> - "Non cancerogeni per l'uomo" -

Sorveglianza sanitaria degli esposti a CANCEROGENI e MUTAGENI

La Sorveglianza Sanitaria si effettua sui lavoratori "esposti":

- Ai sensi dell'articolo 41 del D.L.vo 81/2008 e succ. modifiche.
- Iscrive i lavoratori esposti nel "*registro di esposizione*" ai sensi del Decreto del Ministero della salute del 12 luglio 2007 n. 155 e seguendo i modelli proposti e le modalità previste.
- Il medico competente deve utilizzare una cartella sanitaria e di rischio conforme ai requisiti minimi stabiliti dallo stesso Decreto, requisiti perfettamente conformi con l'allegato 3A del D.L.vo 81/2008

INOLTRE:

- In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione dell'azienda, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente, invia all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore e copia delle annotazioni individuali sul "registro di esposizione" e ne consegna copia al lavoratore stesso.
- Le cartelle sanitarie e di rischio e le annotazioni individuali sul "registro di esposizione" sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL per quarant'anni.
- In caso di assunzione di un lavoratore precedentemente esposto a cancerogeni il medico competente acquisisce copia della precedente cartella sanitaria dal lavoratore stesso oppure dall'ISPESL.

Sorveglianza sanitaria degli esposti a CANCEROGENI e MUTAGENI

La sorveglianza sanitaria per gli agenti cancerogeni presenta alcuni aspetti peculiari.

L'insorgenza della malattia ha un **carattere probabilistico**, non correlata alla dose (o correlata solo su base statistica); è, inoltre, **difficile individuare manifestazioni preclicniche**. La malattia neoplastica professionale **spesso ha una lunga latenza**, cioè insorge dopo 10-20 anni o anche più dall'inizio dell'esposizione.

Per i lavoratori esposti a cancerogeni, quindi, le finalità della sorveglianza sanitaria sono essenzialmente:

- 1. valutazione dell'esposizione attraverso indicatori di dose. Quando possibile (es. benzene), il monitoraggio biologico attraverso la misura dei metabolici fornisce informazioni assai utili sull'effettiva esposizione del singolo lavoratore.
- 2. valutazione dell'idoneità all'uso dei dispositivi di protezione individuale quando previsti (specie i dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
- 3. individuazione dei casi di possibile ipersuscettibilità per la presenza di danni o alterazioni funzionali a carico degli organi bersaglio;
- 4. diagnostica **precoce delle patologie neoplastiche** (nei casi selezionati per età e anzianità lavorativa) attraverso indagini diagnostiche molto sensibili sugli **organi bersaglio** (es. citologia del sedimento urinario; TAC spirale del torace ecc.).

Sorveglianza sanitaria degli esposti a CANCEROGENI e MUTAGENI

Ulteriori implicazioni

- Il medico pubblico o privato che identifica casi (anche sospetti) di neoplasie lavoro correlate deve dare segnalazione ai Centri Operativi Regionali ex ISPESL.
- Obbligo di **denuncia di malattia professionale** per qualsiasi medico abbia il sospetto di una patologia professionale
- La **Sorveglianza Sanitaria** costituisce inoltre un'importante occasione per fornire al lavoratore una informazione dettagliata sul rischio e per fare opera di **educazione sanitaria** ai fini della riduzione dei rischi aggiuntivi (fumo di tabacco) e come proseguire il controllo sanitario anche dopo la **cessazione** dell'esposizione o del lavoro.

Su quest'ultimo punto la normativa attuale non dà indicazioni in merito a chi debba mettere in atto la **sorveglianza sanitaria degli ex-esposti** soprattutto alla cessazione del lavoro (il servizio sanitario nazionale nell'ambito di piani mirati di prevenzione?)

international Agency for Research on Cancer

World Health

IAKO MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF Carcinogenic Risks to Humans

http://monographs.iarc.fr



HOME

UPCOMING MEETINGS

RECENT MEETINGS

LIST OF CLASSIFICATIONS

MONOGRAPHS IN PDF

VOLUMES 1-49

PREAMBLE

RELATED PUBLICATIONS

MONOGRAPHS STAFF


Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–100

nts Classified by the Michael		107 agents
Group 1 Group 2A Group 2B Group 3 Group 4	Carcinogenic to humans Probably carcinogenic to humans Possibly carcinogenic to humans Not classifiable as to its carcinogenicity to humans Probably not carcinogenic to humans	58 249 512 1
Olook	amble	the public

It is strongly recommended to consult the complete Monographs on these agents, the publication For definitions of these groups, please see the Preamble. date, and the list of studies considered. Significant new information might support a different

For agents that have not been classified, no determination of non-carcinogenicity or overall safety should be inferred.

.http://www.ispesl.it/cancerogeni/index.htm



- Cerca in banca dati
- Indice alfabetico sostanze
- Note
- APT
- Categorie
- Elenco tipi di legno duro
- Realizzazione

Benvenuti nell'area contenente la banca dati delle classificazioni delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Quest'area offre le seguenti funzionalità:

- 1. Ecerca in banca dati: attraverso una serie di parametri è possibile interrogare la
- Indice alfabetico: ottieni la lista delle sostanze in ordine alfabetico con un Note: tutte le note descrittive relative alle sostanze
- 4. APT: elenco degli Adeguamenti al Progresso Tecnico con relative direttive e
- 5. Definizioni di categorie: descrizione delle categorie per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione
- 6. Elenco tipi di legno duro Monografia 62: lista estratta dalla MONOGRAFIA 62 "Wood dust and formaldehyde" IARC, Lione 1995
- Realizzazione: credits della presente applicazione
- 8. Ricerca incrociata: E' possibile per ogni sostanza effettuare ulteriori ricerche neg archivi ISPESL già presenti in linea (INFO-2, Legislazione, Profili di Rischio,

Indirizzi utili alla professione banche - dati sito Web NIOSH

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/italian.html

☒

International Chemical Safety Cards

Progetto dell'International Programme on Chemical Safety (IPCS)









VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO (Vada a introduzione)



ARPA

Traduzione e implementazione in lingua Italiana a cura delle Agenzie Ambientali delle Regioni:

Emilia-Romagna, Coordinamento

ARPAER

Friuli Venezia Giulia

ARPAFVG

Lombardia

ARPA Lombardia

Piemonte

ARPA Piemonte

Sicilia

ARPA Sicilia

ARPAT

Toscana

Veneto

ARPAV

INTRODUZIONE

